

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Allegato alla Delib.G.R. n. 14/2 del 16.3.2017

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Comune di Palau - Nomina Commissario regionale - Art. 19, comma 4, R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Nel Comune di Palau (Provincia di Sassari), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a seguito dei decreti emanati dal prefetto di Sassari in data 11 marzo 2017. Con tali provvedimenti, nei confronti del sindaco, Sig. Francesco Pala, e del vice sindaco, Sig.ra Maria Piera Pes, sono state accertate le cause di sospensione di cui all'art. 11, comma 2 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 in connessione con l'art. 284 del codice di procedura penale.

Gli amministratori sopra citati in data 13 marzo 2017 hanno presentato le dimissioni dalle rispettive cariche.

La sospensione contemporanea dalle cariche suddette determina l'impossibilità di funzionamento dell'ente e tale fattispecie non risulta disciplinata dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente lo "Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali", né da alcuna norma statutaria/regolamentare del comune che ne preveda una qualsiasi forma di supplenza.

Tuttavia, l'art. 19, comma 4, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non abrogato per effetto dell'art. 273, comma 5, del su richiamato decreto legislativo n. 267/2000 e pertanto tuttora vigente e applicabile, come statuito dal Consiglio di Stato – Sezione Sesta - con la sentenza n. 5309 del 10 luglio 2007, stabilisce testualmente: "Il prefetto invia appositi Commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare."

Tale disposizione legislativa, può ben applicarsi al caso di specie, posto che l'art. 5 bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 13/2005, esercitate dalla Regione.

Pertanto, si propone la nomina del commissario regionale, nella persona del dott. Mario Carta, avente i requisiti previsti dall'art. 4 della predetta legge regionale n. 13/2005, che si ritiene applicabile in via analogica al caso di cui trattasi, per la provvisoria reggenza del comune di Palau, esercitando le funzioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

del sindaco, per il tempo strettamente necessario, ovvero fino alla eventuale revoca del provvedimento di sospensione sopra indicato, fermo restando che in ordine alle dimissioni trova applicazione la disciplina del combinato disposto dell'art. 53 e dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'Assessore Cristiano Erriu